

ACCORDO OPERATIVO

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

tra

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, in Roma via Molise n. 2, rappresentato dal direttore Generale Ing. Franco Terlizze (di seguito MiSE-DGRME)

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, in Bologna viale della Fiera, 8, rappresentata dall'Assessore Paola Gazzolo (di seguito "Regione")

La Regione ed il MiSE-DGRME saranno di seguito definite congiuntamente "Parti";

PREMESSO CHE

l'Unione Europea ha varato il 'Pacchetto Clima-Energia' (cosiddetto 'Pacchetto 20-20-20'), che identifica, tra gli altri, l'obiettivo vincolante di contributo del 20% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2020;

l'Italia con la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata con decreto del 8 marzo 2013, ha pienamente aderito allo spirito del Pacchetto Clima-Energia e ha recepito il quadro normativo europeo, con una declinazione degli obiettivi che prevede al 2020 un impegno vincolante del 17% di produzione energia da fonti rinnovabili;

la SEN persegue in particolare il risultato di una riduzione del 24% dei consumi primari (superando l'obiettivo europeo del 20%) principalmente attraverso un forte impulso verso le azioni di efficienza energetica;

la SEN si propone di superare gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile stabiliti a livello europeo ('20-20-20'), contribuendo in modo significativo alla riduzione di emissioni e all'obiettivo di sicurezza energetica orientando, nel contempo, gli investimenti verso quelle tecnologie e quei settori con minor impatto ambientale e in grado di sviluppare la filiera economica nazionale della green economy sempre più considerata un'opportunità per la ripresa economica in termini di reddito e occupazione;

la SEN, in linea con le previsioni dell'Unione Europea di riduzione delle emissioni al 2050, prevede un ruolo importante per la produzione del gas durante la fase di transizione, che consentirà di ridurre le emissioni sostituendo carbone e petrolio nella fase intermedia, almeno fino al 2030 - 2035;

la Regione Emilia-Romagna, con il Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 14 novembre 2007, in linea con le priorità e gli obiettivi definiti a livello nazionale, definisce il miglioramento dell'efficienza energetica e il risparmio energetico quali obiettivi prioritari e inderogabili della propria politica energetica su cui concentrare massimamente lo sforzo di tutte le componenti del sistema regionale per creare le basi per una crescita sostenibile;

la Regione Emilia-Romagna nel proprio Piano Energetico Regionale ha ribadito l'obiettivo di promozione ed incentivazione delle energie rinnovabili anche nella convinzione che occorra sempre più fondare sulla green economy lo sviluppo socioeconomico del territorio, individuando obiettivi tra il 17 e il 20% per le diverse forme di produzione di energia rinnovabile;

la Regione Emilia-Romagna, anche nell'ambito del recente Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020, approvato il 17 febbraio 2015, individua nell'efficienza e risparmio energetico da un lato e nello sviluppo delle fonti rinnovabili dall'altro, le basi fondamentali degli interventi da realizzare in assoluta coerenza con il Piano Energetico Regionale;

la Regione Emilia-Romagna, con il Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020, ha tra gli interventi prioritari la promozione di innovazioni e soluzioni tecnologiche volte alla riduzione dei consumi energetici ed alla creazione di filiere di beni e servizi green avanzati, nonché l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili nei settori industriali e civili più impattanti in termini di consumo per il territorio regionale;

in coerenza con quanto indicato nella SEN e considerato che il sistema energetico emiliano-romagnolo è tuttora fortemente basato sul gas naturale e necessita, durante la fase di transizione, ancora di tale fonte energetica, il Piano Energetico Regionale (PER) dell'Emilia-Romagna, pone tra i propri obiettivi generali quello di *"favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene"* (cfr. cap. 3.1 del PER) con particolare attenzione a quelle rinnovabili;

le Parti riconoscono nel gas naturale una delle risorse rilevanti, il cui utilizzo, nell'attuale fase di transizione, deve essere inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione, sviluppo e sostenibilità territoriale, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, anche in considerazione del fatto che il gas naturale è tra le fonti energetiche convenzionali quella con i minori impatti sulla qualità dell'aria;

le Parti riconoscono, inoltre, che il territorio emiliano-romagnolo è stato e costituisce tuttora un'eccellenza del comparto petrolifero italiano per le conoscenze prodotte e le professionalità sviluppate dalle imprese radicate nel suo territorio ed accreditate a livello mondiale, imprese che hanno

concorso alla creazione di competenze tecnico-scientifiche di altissimo livello anche in ambito accademico internazionale; vanno segnalate alcune eccellenze regionali che offrono percorsi formativi specialistici e di alto livello per formare o riqualificare personale in grado di rispondere alle offerte di impiego del mercato nazionale e internazionale nel campo degli idrocarburi;

le Parti concordano sulla necessità di valorizzare dette eccellenze nella filiera del oil & gas, che costituiscono un'opportunità di sviluppo per tutto il comparto industriale regionale, promuovendo investimenti da parte delle imprese sui temi della formazione e dell'innovazione tecnologica inscindibilmente legati al tema della sicurezza e della protezione dell'ambiente, del territorio e dei suoi abitanti;

le Parti concordano, infatti, che l'utilizzo delle risorse energetiche non può essere disgiunto dalla tutela dell'ambiente, quale obiettivo primario della gestione del territorio, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e scelte gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibile e, pertanto, confermando le motivazioni del diniego dell'intesa da parte della Regione e del rigetto da parte del MiSE, ribadiscono la non fattibilità del progetto di stoccaggio gas nel sito di Rivara e quindi la non fattibilità dell'utilizzo dell'acquifero profondo di Rivara per qualsiasi finalità di stoccaggio;

Le Parti prendono atto che l'art. 38, comma 11-quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,, vieta qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (fracking) in cui sono intrappolati lo shale gas lo shale oil;

Le parti ribadiscono, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e le scelte di sostenibilità ambientale in essa effettuate, confermando le motivazioni del diniego dell'intesa da parte della Regione e del rigetto da parte del MiSE, la non fattibilità del progetto di stoccaggio gas nel sito di Rivara e, quindi, in generale, dell'utilizzo dell'acquifero profondo di Rivara per qualsiasi finalità di stoccaggio;

Le parti concordano che le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties destinate alla Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base all'applicazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e

l'attivazione di una social card"), siano destinate prioritariamente in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi;

#### CONSIDERATO CHE

in data 24/11/2014 sul sito del MiSE-DGRME è stato pubblicato il documento "*Indicazioni e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*" (di seguito "Linee guida"), predisposto dal gruppo di lavoro istituito il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione tecnica consultiva del MiSE (CIRM) con il compito di fornire indicazioni tecniche operative per realizzare attività di monitoraggio coerenti con le raccomandazioni della Commissione ICHESE;

le "Linee guida" sono state elaborate per il monitoraggio delle attività di sottosuolo, con particolare riferimento a quelle di coltivazione, reiniezione e stoccaggio di idrocarburi ma possono essere estese, con gli opportuni adattamenti tecnici, alle altre attività di sottosuolo, tra cui l'utilizzo di fluidi geotermici;

le suddette "Linee Guida" sono state predisposte con gli obiettivi di:

- definire gli standard iniziali di osservazione degli effetti delle attività antropiche a seguito di operazioni di reiniezione di fluidi nel sottosuolo (acque di strato) e di estrazione/stoccaggio di idrocarburi;
- stabilire le procedure e i protocolli di monitoraggio, includendo tra questi le modalità di analisi dell'evoluzione spazio-temporale di alcuni parametri descrittivi della sismicità, della deformazione del suolo e della pressione di poro;

lo scopo è di rilevare variazioni nei parametri monitorati, evidenziare la loro eventuale correlazione con le attività antropiche svolte nel sottosuolo e intraprendere le azioni di mitigazione necessarie per ricondurre i parametri misurati entro il livello di fondo atteso, nonché predisporre le azioni più opportune per la messa in sicurezza dell'impianto, delle persone e del territorio interessato;

le stesse "Linee Guida" raccomandano una fase sperimentale su casi pilota rappresentativi di diverse casistiche, prima di una loro applicazione generalizzata;

secondo quanto indicato al cap. 2 delle "Linee Guida", in via generale, non risulta necessario applicare le indicazioni in esse contenute ai casi di produzioni marginali di gas anidro e olio [per produzioni marginali si intendono quelle in giacimenti con riserve originarie inferiori a 300 milioni di m<sup>3</sup> standard di gas o a 30 milioni di barili di olio] a profondità minori di km 2, in quanto le attività svolte nell'ambito di tali specifiche condizioni non risultano sufficienti a determinare variazioni

significative dei parametri monitorati; per dette produzioni rimangono comunque opportuni i monitoraggi delle deformazioni del suolo;

relativamente alle deformazioni del suolo va sottolineato che alcuni areali del territorio regionale sono soggetti per cause di diversa natura al fenomeno della subsidenza, fenomeno che da diversi decenni è oggetto di accurati monitoraggi da parte della Regione: gli ultimi monitoraggi disponibili della subsidenza hanno indicato un evidente rallentamento del fenomeno su ampi settori della pianura emiliano romagnola, ciò nonostante rimane massima l'attenzione da parte della Regione su qualsivoglia tipo di attività che possa interferire con tale fenomeno;

le Parti riconoscono che l'applicazione delle suddette "Linee Guida", aggiornate e perfezionate a seguito dell'iniziale fase di sperimentazione raccomandata nelle stesse, sia condizione indispensabile ed ineludibile per garantire la sostenibilità ambientale dei progetti di sfruttamento del sottosuolo, in particolare inerenti la coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e la coltivazione di risorse geotermiche, escluse le piccole utilizzazioni locali come definite nell'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010;

le Parti, quindi, hanno come obiettivo condiviso quello di:

- sviluppare in forma congiunta un insieme di azioni per una prima applicazione delle "Linee Guida" su campi pilota;
- promuovere l'attuazione delle "Linee Guida", sia per le attività in essere, sia per le nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio;
- individuare modalità per assicurare la massima trasparenza e oggettività dei monitoraggi;

con riferimento alle attività previste durante la fase di ricerca, propedeutiche ai successivi eventuali progetti di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche, le Parti intendono collaborare attivamente al fine di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza per le popolazioni e garantire in modo più stringente il controllo ambientale sul territorio;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue

#### **ART. 1 - Validità delle premesse**

Il contenuto del premesso e del considerato, di seguito denominato "premesse", costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2 - Finalità e obiettivi**

Obiettivi del presente Accordo sono:

- promuovere lo sviluppo del settore energetico nel territorio regionale in un quadro di sostenibilità ambientale e socioeconomica, migliorando l'indipendenza degli approvvigionamenti;
- ribadire che le Parti sono impegnate nella riduzione dei consumi attraverso un maggiore sviluppo dell'efficienza energetica nonché nello sviluppo ed incentivazione della produzione delle energie rinnovabili, in linea con le politiche europee di settore e che il ricorso alla produzione di gas è funzionale nella fase di transizione per garantire una sufficiente autonomia energetica per il sistema paese nel suo complesso;
- attuare le "Linee Guida" scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM);
- garantire e migliorare la sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse del sottosuolo, con particolare riferimento agli idrocarburi ed alle risorse geotermiche.

### **ART. 3 - Attività**

Le Parti, nel rispetto delle competenze di legge, si impegnano ad attuare e condurre in maniera condivisa la sperimentazione delle "Linee Guida" nei seguenti siti ricadenti nel territorio regionale:

- a) concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone);
- b) concessione di stoccaggio gas "Minerbio";
- c) concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia".

Con riferimento alle istanze in istruttoria ed eventuali istanze di concessione di coltivazione o di stoccaggio idrocarburi ed istanze di concessione di coltivazione di risorse geotermiche che dovessero essere presentate nelle more della conclusione della suddetta sperimentazione e quindi dell'emanazione in via definitiva delle "Linee Guida" da parte del MiSE-DGRME, le Parti provvederanno, nell'ambito di un'istruttoria congiunta, a determinare opportunità e modalità di applicazione delle "Linee Guida" attualmente pubblicate sul sito del MiSE-DGRME, tenendo conto delle specificità ambientali dei siti di localizzazione.

In relazione ai progetti, nuovi e in istruttoria, inerenti la fase di ricerca, preliminare e propedeutica all'eventuale successiva coltivazione delle risorse rinvenute, le Parti si impegnano ad effettuare approfondimenti per definire:

- quali indicazioni contenute nelle "Linee Guida" sia opportuno tenere in considerazione ed applicare nei procedimenti autorizzativi relativi alla ricerca;
- eventuali prescrizioni e/o controlli cui subordinare la realizzazione delle attività finalizzate alla ricerca.

Le Parti si impegnano a:

- definire concordemente i criteri con cui formulare le prescrizioni da inserire nelle determinazioni del MiSE e della Regione in applicazione delle Linee Guida, sia per i nuovi procedimenti sia per quelli in istruttoria;
- verificare l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte delle Società richiedenti titoli minerari; in particolare, relativamente alle autorizzazioni da rilasciare, verificare l'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività;
- definire i criteri per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti di coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche anche alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione delle Linee Guida;
- definire le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento di soglie prestabilite ("sistema a semaforo"), come indicato nelle Linee Guida, finalizzato all'individuazione delle azioni da adottare in casi di variazioni dei parametri monitorati riguardo soprattutto la sismicità e le deformazione del suolo, queste ultime in particolare relative alla subsidenza;

In relazione ai progetti inerenti la fase di ricerca, le Parti convengono che le seguenti indicazioni siano immediatamente applicabili:

- a) la documentazione da allegare alle istanze relative al conferimento di un permesso di ricerca o all'autorizzazione di attività nell'ambito di un permesso di ricerca vigente dovrà fornire un inquadramento geologico e sismotettonico dettagliato dell'area ed individuare le eventuali faglie attive note nell'area dell'istanza e per una fascia di 15 chilometri dall'area stessa, tale inquadramento dovrà anche contenere un'illustrazione dello stato di fatto dei movimenti verticali del suolo e del loro andamento temporale in tutta la zona oggetto di ricerca; il grado di approfondimento richiesto è commisurato al livello di sviluppo del progetto, in questa fase ancora preliminare; la Regione si impegna a rendere disponibili le informazioni in suo possesso utili a detto inquadramento;
- b) le Società dovranno fornire al MiSE-DGRME ed alla Regione copia informatizzata dei risultati dei rilievi eseguiti nell'ambito delle attività di ricerca, opportunamente interpretati e con le relative ubicazioni; resta inteso che il MiSE-DGRME e la Regione si impegnano ad utilizzare i dati solamente per i propri compiti istituzionali, senza divulgarli, in quanto tali, in nessun modo.

Le parti, infine, si impegnano a destinare prioritariamente in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi, le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties destinate alla Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base

all'applicazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card").

#### **ART. 4 - Gruppo di lavoro**

Al fine di effettuare gli adempimenti conseguenti le attività di cui all'art. 3, verrà istituito un gruppo di lavoro in ambito CIRM composto da 6 componenti, dei quali 3 designati dal MiSE-DGRME e 3 designati dalla Regione.

#### **ART. 5 - Pubblicità**

Relativamente alle attività sui tre casi pilota definiti all'articolo 3, in applicazione dell'art. 8 degli "Indirizzi e linee guida", le parti concordano sull'opportunità di rendere accessibili i dati rilevati nel corso delle attività di monitoraggio e ricerca assicurandone la diffusione e la conoscibilità attraverso una sezione dedicata del sito web della DGRME.

#### **ART. 6 - Durata**

L'Accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovato per il periodo necessario a completare tutte le iniziative in esso previste.

#### **ART. 7 - Controversie**

Le eventuali controversie in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possono essere risolte consensualmente saranno demandate al Foro di Roma;

#### **ART. 8 - Spese di registrazione**

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. Il presente Accordo è esente da bollo.

#### **ART. 9 - Disposizioni finali**

Il presente Accordo, redatto in duplice originale, è conservato agli atti delle parti stipulanti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nello stesso si farà riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre normative applicabili nella materia.

Dall'applicazione del presente accordo non deriveranno oneri per le Amministrazioni né sono previsti compensi per i componenti del gruppo di lavoro.